



COMUNE DI BARRAFRANCA

Provincia di Enna

Verbale di deliberazione n. 65 del 20/07/2015 della Giunta Comunale.

Oggetto: Imposta Unica Comunale. Proposta approvazione aliquote IMU e TASI anno 2015.-

L'anno duemilaquindici addì venti del mese di luglio alle ore 17,45 nella sala delle riunioni a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge si è convocata la Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

Salvatore LupoSindaco - Presidente

Alessandro Tambe'Vice Sindaco

Calogero PistoneAssessore Anziano

Filippa La LoggiaAssessore

Stella Spagnolo.....Assessore

.....

.....

Sono assenti i Signori:

Assiste il Segretario Generale **Dott. Carmelo Cunsolo**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor **Avv. Salvatore Lupo** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

O G G E T T O: Imposta Unica Comunale. Proposta approvazione aliquote IMU e TASI anno 2015.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l'art. 193 del D.Lgs. 267/2000 prevede che gli enti locali debbano rispettare durante la gestione, il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti;

RICHIAMATA la deliberazione n. 192/2015/PRSP della Corte dei Conti Sez. di Controllo per la Regione Siciliana, dove accerta la persistente condizione del Comune di Barrafranca di Ente strutturalmente deficitario e che tale situazione *"...rende improcrastinabile l'adozione, da parte dei competenti organi comunali.....L'adozione dei provvedimenti necessari per il ripiano degli squilibri derivanti dal disavanzo della gestione e della gravosa situazione debitoria, si pone come necessaria ed obbligatoria a carico degli organi istituzionali dell'Ente allo scopo, tra l'altro, di non aggravare ulteriormente la situazione finanziaria con conseguenti possibili configurazioni di danni alla finanza dell'Ente, sanzionabili in sede di responsabilità contabile....."*

CONSIDERATO che il recente D.L. 174/2012, legge di conversione 7 dicembre 2012 n. 213 (G.U. n. 286 del 7/12/12 – Suppl. Ordinario n. 206) ha introdotto una nuova procedura rivolta al sistema delle autonomie locali a sostegno delle politiche autonome di risanamento; in particolare ha introdotto i nuovi artt. 243 bis, 243-ter e 243-quater al D.Lgs. 267/2000 che prevedono la facoltà, per i comuni per i quali sussistano squilibri strutturali di bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui non siano sufficienti le misure degli articoli 193 e 194 del citato testo unico, di attivare una procedura di riequilibrio finanziario pluriennale;

ATTESO CHE con deliberazione n. 29 del 11/06/2015 il Consiglio Comunale ha approvato l'Avvio della procedura per la successiva approvazione del Piano di Riequilibrio Finanziario pluriennale art. 243-bis TUEL;

ACCERTATO che, tra l'altro:

- vi è un'enorme mole di debiti fuori bilancio riconosciuti e da riconoscere associata alla mancata indicazione delle relative fonti di finanziamento (Del. Corte dei Conti 192/2015/PRSP);
- sono presenti debiti a carico dell'Ente nei confronti dell'ATO Enna Euno (Del. Corte dei Conti 192/2015/PRSP);
- avendo sforato il Patto di stabilità interno nel triennio 2012/2013 e 2014, questo Ente è obbligato al pagamento delle sanzioni previste per l'inadempienza (€ 236.353,60 annuali);
- la Corte dei Conti con diverse deliberazioni (n. 155/2012/PRSP, n. 186/2013/PRSP e 119/2014/PRSP) ha evidenziato il progressivo peggioramento della situazione finanziaria e gestionale del Comune di Barrafranca ed in particolare con la deliberazione 119/2014/PRSP ha segnalato:*....la presenza protrattasi per più esercizi finanziari già rilevata e stigmatizzata in precedenti occasioni (si fa rinvio alla deliberazione n. 186 del 2013) di fattori di squilibrio finanziario di tipo strutturale induce a ritenere che questi abbiano assunto il carattere di cronicità e che le misure fin qui previste ed adottate non siano allo stato sufficienti a superare compiutamente le criticità rilevate....."*
- sempre la Corte dei Conti fa notare che *"non risulta alcuna risposta all'inottemperanza dell'Ente all'obbligo di adottare provvedimenti ed azioni correttive rispetto alla pronuncia di accertamento ex art. 148 bis TUEL di questa Sezione (deliberazione 119/2014/PRSP)";*

DATO ATTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : "disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti";

ATTESO che l'art. 13 del D.L. 201/2011 stabilisce:

- a) al comma 6, che l'aliquota base pari allo 0,76% può essere modificata, con deliberazione di Consiglio Comunale, in aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali;
- b) al comma 7, che l'aliquota ridotta allo 0,4 per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, può essere modificata in aumento e diminuzione sino a 0,2 punti percentuale;
- c) al comma 8, che l'aliquota ridotta allo 0,2 % per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n.557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994 n. 133, può essere ridotta fino allo 0,1%;

CONSIDERATO che la situazione di sofferenza economica e finanziaria emersa ormai da tempo e precisata nel dettaglio dalle citate note della Corte dei Conti dei conti, impone le opportune valutazioni e strategie politico-amministrative;

ATTESO che, al fine di ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio occorre intervenire adottando tutte le misure necessarie per l'approvando Bilancio di previsione 2015;

VISTO l'art.1, comma 639 L. 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere da 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RITENUTO tuttavia che, nella determinazione delle aliquote IMU 2015 si dovrà continuare a tenere conto della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall'art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,60 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

VISTO l'art. 1 comma 679 della legge 23/12/2014 n. 190;

RITENUTO, quindi, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2015, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

CONSIDERATO che, con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), l'art. 1, comma 669 L.147/2013, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. f) D.L. 16/2014, prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi

compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione. in ogni caso dei terreni agricoli;

VISTO l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 che prevede come base imponibile della TASI la stessa di quella per l'applicazione dell'IMU;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 679 della legge 23/12/2014 n. 190, per il 2015 l'aliquota massima per la Tasi non può eccedere il 2,5 per mille, ferma restando la possibilità di introdurre aumenti di tali aliquote fino allo 0,8 per mille per finanziare detrazioni per le abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate;

TENUTO CONTO che, per l'anno 2015, con atto successivo, è necessario provvedere all'individuazione dei servizi indivisibili prestati dal Comune con indicazione analitica dei relativi costi;

CONSIDERATO che:

- l'Amministrazione Comunale intende garantire un maggiore livello attuale dei servizi forniti ai cittadini e l'assolvimento dei compiti istituzionali prefissati per Statuto;
- nel quantificare le varie aliquote IMU, si è dovuto tenere conto anche della necessità di garantire il necessario equilibrio di bilancio, con conseguente utilizzo della facoltà di variare le aliquote;

RICHIAMATA la normativa sugli Enti locali strutturalmente deficitari, art. 243 bis, comma 8 del TUEL, l'Ente può aumentare le aliquote nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente, al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano;

RITENUTO quindi necessario intervenire a far fronte dell'applicazione delle tariffe per l'anno 2015 determinando le aliquote come segue:

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201, convertito in L. 214/2011	5 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	9 per mille
Terreni agricoli	7,60 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di categoria D	8,60 per mille, di cui 7,60% riservato esclusivamente allo Stato

Di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2015, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9.

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

CATEGORIA	ALIQUOTE
Abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L.214/2011	1 per mille
Altri fabbricati	1 per mille
Fabbricati produttivi di Cat. D/10	1 per mille
Fabbricati produttivi di Cat. D	1 per mille
Aree edificabili	1 per mille

- di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 681, legge 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 20% dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

RITENUTO di dover approvare, con atto successivo, il Regolamento IUC;

DARE ATTO che, con successivo provvedimento, a seguito di determinazione delle procedure relative alla quantificazione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani, verranno, determinate le tariffe, per l'anno 2015, relativamente alla TARI;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per tutte le motivazioni suesposte che qui si intendono integralmente riportate

1. di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto “Imposta Unica Comunale. Approvazione aliquote IMU e TASI anno 2015”.
2. di provvedere, con atto successivo, all'approvazione del Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale) e all'approvazione delle tariffe TARI;
3. dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO

F.to Avv. Salvatore Lupo

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to Dott. Calogero Pistone

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Carmelo Cunsolo

Pubblicato all'Albo Pretorio On Line di questo Comune in data _____ e per quindici giorni consecutivi.

Barrafranca,

IL SEGRETARIO GENERALE

IL MESSO COMUNALE

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Barrafranca, _____

IL SEGRETARIO GENERALE



Comune di BARRAFRANCA
Provincia di ENNA

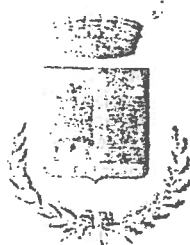
Totale Importi IMU
proiezione²

Anno di Origine beni 2010 Anno di Rif. Aliq. Detraz. 2015

Tipo Bene	Num. Beni (*)	Totale Valore	Totale Imposta	Quota Ris. Stato	Imp. Intr. Ente
TERRENO AGRICOLO	6.656	309.807.556,644	0,000	0,000	0,000
AREA FABBRICABILE	549	12.098.282,616	31.581,630	0,000	31.581,630
UNITA' IMMOBILIARE URBANA (FABBRICATO)	15.610	255.194.186,234	2.202.017,480	100.742,180	2.101.275,300
GRUPPO Cat. 'D' BENE DISTINT. CONTABILIZZATO	33	47.149.234,126	423.954,210	0,000	423.954,210
ABITAZIONE PRINCIPALE	5.825	256.352.833,766	514.175,110	0,000	514.175,110
		880.602.093,386	3.171.728,430	100.742,180	3.070.986,250

(*) La statistica, nel conteggiare il numero dei beni coinvolti, rileva un bene per ogni identificativo catastale. Gli identificativi catastali di posizioni risultanti non definiti sono conteggiati come bene distinto. Per cui nel caso di 2 posizioni in risultante senza identificativo catastale, ma di fatti riferibili allo stesso bene, le 2 posizioni verranno conteggiate come 2 beni distinti.

Aliquote di Rif. 2015		Detrazioni
Codice Aliquota		Abtaz. Principale € 200,00
1	9	Aliquota Base
2	5	Aliquota Abitazione Principale



ACCERTATO ACCIA DELIBOR
Re. n. 65 del 20-07-2011

Comune di Barrafranca

Provincia di Enna

I SETTORE
AFFARI GENERALI E FINANZIARI

Parere del Responsabile del Servizio Finanziario sulla proposta di deliberazione per la G. C. avente ad oggetto: "Imposta Unica Comunale. Proposta approvazione aliquote IMU e TASI anno 2015".

Per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio e dovendo intervenire per adottare tutte le misure necessarie per l'approvando bilancio 2015, la deliberazione di cui in oggetto, rientra tra le azioni e misure correttive più volte evidenziate dalla Corte dei Conti in diverse sue deliberazioni. Per tali ragioni si esprime parere favorevole quale atto propedeutico ed indispensabile al fine di garantire gli equilibri di bilancio.

Barrafranca 20 luglio 2015



Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Dott. ssa Giuseppina Crescimanna